



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di n. 21 del 20/03/2012

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** addì **venti** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GAMBERINI SIMONE	Sindaco	Presente
BRUNETTI CARMELA	Vice Sindaco	Presente
BERSANETTI NICOLA	Assessore	Presente
BOSSO MASSIMO	Assessore	Presente
GASPERINI PIERO	Assessore	Presente
GRASSELLI BEATRICE	Assessore	Presente
IACUCCI ELENA	Assessore	Presente
NANNI PAOLO	Assessore	Presente
PARENTI PAOLA	Assessore	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il sig. GAMBERINI SIMONE, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 21 del 20 marzo 2012

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, secondo il dettato normativo del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Decreto Legislativo n. 165/2001, è specifica competenza della Giunta Comunale definire, fra l'altro, gli atti generali di organizzazione del personale;

- che, con propria deliberazione n. 106 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull'accesso all'impiego, il quale disciplina, all'articolo 87, fra l'altro, la programmazione dei fabbisogni;

- che l'articolo 89, 5° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che "gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal ... testo unico, provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

- che l'articolo 91, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Tenuto presente:

- che l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997, stabilisce che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ...";

- che il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni ...";

- che il comma 4-bis dell'articolo 6 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001, stabilisce che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 125 del 29/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla rideterminazione della dotazione organica con valenza dal 1° gennaio 2010;



- n. 44 del 13/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica dei profili professionali della dotazione organica, con valenza dal 1° maggio 2010;

Avuto a mente il disposto normativo dei commi 557, 557-bis, 557 –ter dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, come integrati dal comma 7 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, in particolare quanto alla disposizione “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale...”, nonché all'applicazione, nel caso di mancato rispetto del comma 557, del divieto di cui all'articolo 76, comma 4 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008;

Richiamato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, integrato ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della Legge n. 220 del 13/12/2010 e dal comma 9 dell'articolo 20 del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, integrato dal comma 103 dell'articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 11-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, il quale stabilisce che:

- è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o superiore al 50 per cento di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- gli enti che rispettano tale percentuale di incidenza possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e, comunque, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over per la Polizia Locale;
- ai fini del calcolo della percentuale di incidenza vengano ricomprese le spese per il personale dipendente dalle società partecipate, ad eccezione di quelle quotate sui mercati;

Richiamato l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell'articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, il quale prevede che le disposizioni recate dallo stesso costituiscano principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli Enti Locali, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Rammentato che detto comma prevede che:

- le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di colla-



borazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- per le stesse Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione e lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 97 del 13/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Primi indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2012", con la quale sono, per l'appunto, stati formulati i primi indirizzi, fra i quali;

- rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010 quanto all'utilizzo di lavoro flessibile;
- per il Servizio di Polizia Locale conferma della dotazione complessivamente assegnata nell'anno 2011, a garanzia della funzionalità ed efficienza del Corpo;

Preso atto che, al fine di garantire la funzionalità dei Servizi, a seguito dell'approvazione della citata deliberazione n. 97/2011, il Dirigente competente ha provveduto ad autorizzare parte delle assunzioni a tempo determinato necessarie per l'anno 2012, nel rispetto degli indirizzi formulati con detta deliberazione n. 97/2011;

Preso atto, ancora, che l'articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24/02/2012, ha disposto che le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli Enti Locali, nonché di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero la Polizia Locale, a decorrere dall'anno 2013;

Verificata, pertanto, la documentazione, in atti, relativa alle proposte formulate dai Dirigenti per la programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2012/2014 ed, in particolare, il Piano assunzioni per l'anno 2012, che ricomprendono anche le assunzioni a tempo determinato già autorizzate, e preso atto che detta programmazione è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale mediante le seguenti azioni: 1) mancata reintegrazione del personale collocato a riposo; 2) consistente riduzione della spesa per lavoro flessibile;
- quanto al disposto del comma 7, articolo 76, Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, la percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti risulta inferiore al 50%;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell'articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011 e tenuto conto del disposto dell'articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, convertito



con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24/02/2012, la spesa sostenuta dall'Ente per personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o somministrazione risulta entro il limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009;

- non vengono previste assunzioni di personale in ruolo e pertanto viene accantonato il 20% della spesa per cessazioni avvenute nel 2011;

Rammentato, come dimostrato dalla documentazione in atti, che l'Ente ha sempre rispettato negli anni il patto di stabilità interno, nonché i limiti di spesa del personale fissati dalla normativa nazionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2012 – 2014 e del Piano assunzioni per l'anno 2012 predisposti, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

a) anno 2012: in ragione delle limitazioni si prevedono solo assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie di figure sostitutive per i nidi, relativamente al 1° semestre, e per l'Area Servizi al Territorio; quanto al Servizio Polizia Locale, in ragione della attuale impossibilità di procedere ad assunzioni di ruolo, vengono previste tre figure sostitutive con incarico annuale;

b) anni 2013 e 2014: la programmazione del fabbisogno, per entrambi gli anni, prevede il mantenimento degli obiettivi di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, garantita attraverso sia il parziale reintegro del personale cessato che il contenimento della spesa per lavoro flessibile, secondo le previsioni normative già vigenti, oltre al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, nel rispetto anche del disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010;

Assicurato che le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano relativamente all'anno 2012 risultano inserite nel Bilancio di previsione per l'anno 2012, mentre quelle relative agli anni 2013 e 2014 risultano inserite agli appositi interventi del Bilancio pluriennale 2012 – 2014, in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Rammentato che l'Ente ha comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamato l'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, il quale:

- impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti;
- impegna i Dirigenti ad attivare detta procedura per la propria Area e sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale



a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero;

Verificato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

Confermato quanto sopra esposto circa il rispetto dei limiti di spesa di cui al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e comma 7, articolo 76, Decreto Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;

Valutate le relazioni presentate dai Dirigenti dell'Ente circa la ricognizione annuale prevista dal citato articolo 33 e dall'articolo 6, 1° comma, terzo e quarto periodo, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, dalle quali non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero del personale;

Visto, inoltre, l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", il quale dispone, da parte degli Enti, la predisposizione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Richiamata la propria deliberazione n. 99 del 13/12/2011, avente ad oggetto: "Approvazione piano delle azioni positive triennio 2012 – 2014", esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è data applicazione al disposto dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

Informate le RSU aziendali;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



- di dare atto che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero né per i dipendenti né per i Dirigenti, come emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e pertanto non deve essere avviata nell'anno 2012 alcuna procedura per la dichiarazione di esubero di dipendenti o Dirigenti;
- di dare atto che l'Ente ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2012/2014, in ottemperanza al disposto dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006;
- di approvare, pertanto, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012 – 2014 secondo la definizione espressa in narrativa;
- di approvare il Piano assunzioni per l'anno 2012 nella stesura di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
 - la programmazione triennale approvata con il presente provvedimento è stata redatta nel rispetto delle disposizioni fissate:
 - dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter della Legge Finanziaria 2007, per come integrato dal comma 7 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, in particolare in tema di riduzione delle spese di personale;
 - dall'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010, integrato ai sensi del comma 118 dell'articolo 1 della Legge n. 220 del 13/12/2010 e dal comma 9 dell'articolo 20 del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011, integrato dal comma 103 dell'articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011, da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 11-quater, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;
 - dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, come modificato dal comma 102 dell'articolo 4 della Legge n. 183 del 12/11/2011 e tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24/02/2012;
 - l'Ente ha sempre rispettato i limiti relativamente sia al patto di stabilità interno, che alle spese del personale;
- di rinviare a successivi provvedimenti di competenza dirigenziale l'attuazione di quanto previsto nella programmazione.



Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto
Verbale n. 12 del 20.03.2012

IL PRESIDENTE
Simone Gamberini

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaella Galliani